

39895X

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

Prot. n. 102
Ufficio Amm/vo

Brindisi, li 10 1957

- AL SIG.

Y. S. Salvatore

VIA

M. C. G. G. G.N° 14= Brindisi =OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per "Senza Tetto" Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in via Lombardia, lotto 4 scala A interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalente a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, Via Casimiro n. 9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 14.280 come appresso dovute:

- | | | | |
|--|---------------------|----------|---------------------|
| a) - mensilità di fitto e servizi dal | <u>10 LUG. 1957</u> | al | <u>10 AGO. 1957</u> |
| £. <u>678</u> | vano x vani | <u>4</u> | £. <u>2.708.</u> |
| b) - canone consumo acqua normale | " | | 450.= |
| c) - contributo nelle spese di illuminazione scale | " | | 80.= |
| d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) | ... | | <u>9.960.</u> |
| e) - deposito spese contrattuali | £. | | 1.000.= |
| f) - I.G.E. 3% su a) | £. | | <u>82.</u> |

T o t a l e

£. 14.280.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 25 LUG. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. te Ubaldo VALLARINO)

109/4

MUNICIPIO DI PERUGIA	
ARCHIVO	
-2 FEB 56	
PROF. N.	3143
CAT.	15 CLAS. 12. FISC.

H

Cap.

Spett. ~~Comune~~ Comune
per i suoi atti.
Perugia

Il sottoscritto, Funtolotto
di Antonio, residente
e domiciliato in
Perugia, Via M. Proppa, 17
si permette inoltre
domandare a Vostra Onor
revole allo scopo di ottenere
in esecuzione un eloppio
di cui al bando 9-1-56 -

È presente di oltre
una cara antipressa
che equivale ad una
a bocca e con u. 4
bonifini e moglie e
conies -

con osservazioni

Funtolotto

1-2-56

— 3

N.

Visto per il bollo - Esatte L.

Il Procuratore del Registro

CITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di /

Luigi Salvatore
in coppia 1/2

è composta come segue

N. di ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	PATERNITA'	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			NOTE
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	capo	<i>Luigi Salvatore</i>		<i>Brindisi</i>	<i>19</i>	<i>8</i>	<i>922</i>				<i>Autore</i>
2	figlio	<i>Giuseppe</i>			<i>28</i>	<i>5</i>	<i>925</i>				<i>Giuseppe</i>
3	figlia	<i>Luigia</i>			<i>5</i>	<i>6</i>	<i>945</i>				
4		<i>Luigi</i>			<i>19</i>	<i>9</i>	<i>948</i>				
5		<i>Antonio</i>			<i>5</i>	<i>1</i>	<i>951</i>				
6		<i>Luigi</i>			<i>14</i>	<i>12</i>	<i>954</i>				

Eventuali annotazioni

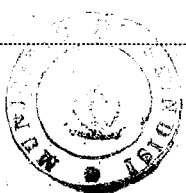
Rilasciata in carta libera per uso

Alloggio

Br

Brindisi,

14-1-1956



IL SINDACO

[Signature]

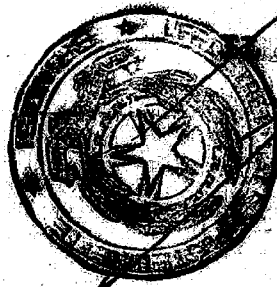
Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette
BRINDISI

IL DIRETTORE

CERTIFICA

che i nominativi a targa indicati non risultano iscritti
nei registri del catasto fabbricati del Comune di Brindisi.
Si rilascia a richiesta degli interessati ad uso assegnato
ad alloggio popolare.

Brindisi 20 gennaio 1956



inv. di n. 6810
L. 150

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Prot.n. 359
Ufficio Amm.vo

Brindisi, li

14 AGO 1957

AL SIG.

Fonto-Salvatore

VIA

Lombarda - Cott. n. 3/A

Brindisi

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(1) 47 ultimo capoverso, della normale n. 46 del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunziati e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo

I sottoscritti (1)
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9

dimoranti (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
e ed il

convenzioni fra essi denunziati (3)
Sig.

FONTE' FONTO' SALVATORE

hanno avuto

convenzioni che (4) 10 - 8 63

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. A/5 del S. T. lotto

Designazione delle cose locate:
di Case Popolari nel Comune di

BRINDISI

dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Durata della locazione:

L. 2.700 mensili anticipate

Compensativi attività escluse la rivalutazione L.

32 L. 96

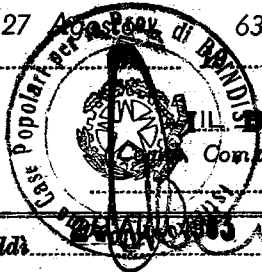
Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI,

A addì

27 Agosto 1963



IL DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

3410

Registrata la presente denuncia, addì

19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

In autentico

IL CASSIERE

(*) Bollo a calce
CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)



Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte dalle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto ha la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od inculti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(547 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

IL sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ed il

Sig. FONTO' Salvatore

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 3 del N lotto.

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI S.T.

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.708 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, add. 28 Agosto 1960



I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1960 19 al N. 1187

col. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

[Signature]

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 per cento della tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, qualora la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezze colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od incapaci a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. FENTO Salvatore

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 3 del N lotto

di Case Popolari nel Comune di S.T.

BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti : L. 2.708 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI , addì 27 Agosto 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO. 1959 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *L. 2.708*

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL DIRETTORE

IL F. MINISTERO

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.